

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/2244 DELLA COMMISSIONE****del 13 dicembre 2016****recante modifica del regolamento (CE) n. 1979/2006 per quanto riguarda i contingenti tariffari per l'importazione di conserve di funghi dalla Cina**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/1972, (CEE) n. 234/1979, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 187, lettera a,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1979/2006 <sup>(2)</sup> stabilisce l'apertura e le modalità di gestione dei contingenti tariffari per le conserve di funghi del genere *Agaricus* dei codici NC 0711 51 00, 2003 10 20 e 2003 10 30 («conserve di funghi») importati da paesi terzi.
- (2) L'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Repubblica popolare cinese, a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994, sulla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica di Croazia nel quadro della sua adesione all'Unione europea, approvato con decisione (UE) 2016/243 del Consiglio <sup>(3)</sup> stabilisce un aumento di 650 tonnellate (peso netto sgocciolato) del contingente tariffario dell'Unione applicato alle conserve di funghi originarie della Cina.
- (3) L'aumento del contingente tariffario dovrebbe riflettersi nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1979/2006.
- (4) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1979/2006.
- (5) L'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica popolare cinese è stato approvato dal Consiglio il 18 ottobre 2016 <sup>(4)</sup>. Conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1979/2006 gli importatori devono presentare le domande di titoli nei primi cinque giorni lavorativi del mese di gennaio. È pertanto opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dal 1° gennaio 2017.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1***Modifica del regolamento (CE) n. 1979/2006**

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1979/2006 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

<sup>(1)</sup> GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) n. 1979/2006 della Commissione, del 22 dicembre 2006, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari per l'importazione di conserve di funghi da paesi terzi (GUL 368 del 23.12.2006, pag. 91).<sup>(3)</sup> Decisione (UE) 2016/243 del Consiglio, del 12 febbraio 2016, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Repubblica popolare cinese, a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994, sulla modifica di concessioni nell'elenco della Repubblica di Croazia nel quadro della sua adesione all'Unione europea (GUL 45 del 20.2.2016, pag. 12).<sup>(4)</sup> Decisione (UE) 2016/1885 del Consiglio, del 18 ottobre 2016, relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Repubblica popolare cinese, a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994, sulla modifica di concessioni nell'elenco della Repubblica di Croazia nel quadro della sua adesione all'Unione europea (GUL 291 del 26.10.2016, pag. 7).

## Articolo 2

**Entrata in vigore e applicazione**

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2017.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2016

*Per la Commissione*  
*Il presidente*  
Jean-Claude JUNCKER

—  
ALLEGATO

«ALLEGATO I

Volume, numeri d'ordine e periodo di applicazione dei contingenti tariffari di cui all'articolo 1, paragrafo 1, in tonnellate (peso netto sgocciolato)

Paese d'origine	Numeri d'ordine	Dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno
Cina	Importatori tradizionali: 09.4157 Nuovi importatori: 09.4193	30 400
Altri paesi terzi	Importatori tradizionali: 09.4158 Nuovi importatori: 09.4194	5 030»